



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Grosseto

Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

(art. 64 comma 2 lett d) dello Statuto comunale)

approvato con delibera del C.C. N. 66 del 09.10.2015

SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITA'

ART. 3 AMBITO DELLA CONSULTAZIONE

ART. 4 INIZIATIVA DELLA CONSULTAZIONE

ART. 5 RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

TITOLO II

FORME E MODALITA'

ART. 6 TIPI DI CONSULTAZIONE

ART. 7 CONSULTAZIONE CON VOTO SEGRETO

ART. 8 ASSEMBLEE

ART. 9 QUESTIONARI

ART. 10 MEZZI INFORMATICI O TELEMATICI

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dallo Statuto comunale intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

Le norme del presente regolamento disciplinano l'attuazione dell'art. 64 comma 2 lett. d) dello Statuto comunale riguardante l'istituto della consultazione popolare al fine di realizzare richieste e sondaggi di opinione.

ART. 2

FINALITA'

Il Comune per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone.

La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza comunale.

ART. 3

AMBITO DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione può essere effettuata nei confronti di:

- a) tutta la cittadinanza sia residente che non residente;
- b) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
- c) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.

ART. 4

INIZIATIVA DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.

La consultazione non può avere luogo nei periodi successivi all'indizione dei Comizi elettorali o di Referendum.

ART. 5

RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Il Consiglio o la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, si pronunciano sui i risultati delle consultazioni entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.

TITOLO II

FORME E MODALITA'

ART. 6

TIPI DI CONSULTAZIONE

La consultazione può avvenire attraverso il voto segreto dei partecipanti, assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme, volta a volta individuate dal Consiglio o Giunta comunale.

La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

ART. 7

CONSULTAZIONE CON VOTO SEGRETO

Il Consiglio o la Giunta comunale, per le rispettive competenze, nell'atto deliberativo con il quale promuovono la consultazione indicano il giorno, il luogo e il periodo temporale in cui si deve svolgere la consultazione.

La votazione dovrà avvenire tra le ore 09,00 e le ore 17,00 e lo spoglio seguirà immediatamente la chiusura del seggio.

Tutte le spese e il materiale necessario per la consultazione sono a carico del Comune.

Il giorno delle votazione non può essere fissato prima di trenta giorni dalla approvazione della delibera che promuove la consultazione.

I componenti del seggio sono nominati dal Segretario comunale tra i dipendenti comunali, compresi i Dirigenti, nel numero di tre per seggio di cui uno con funzioni di Presidente. Il Presidente nomina il segretario tra i componenti designati dal Segretario comunale.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti o che siano proprietari di abitazione nel Comune di Monte Argentario e che abbiano compiuto 16 anni.

Oggetto della consultazione non può riguardare le seguenti materie:

- a) nomine o delibere concernenti persone fisiche;
- b) contributi o agevolazioni;
- c) bilancio, mutui, prestiti, tributi o tariffe;
- d) sanzioni amministrative;
- e) atti riguardanti il personale del Comune;
- f) Statuto del Comune, regolamento del consiglio comunale;
- g) Attività amministrativa vincolata da leggi statali e regionali.

ART. 8

ASSEMBLEE

Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.

L'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.

E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale ed esperti nominati dai partecipanti.

Il Consiglio o la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono documentate.

ART. 9

QUESTIONARI

I questionari sono predisposti a cura degli Uffici e Servizi comunali competenti.

I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.

Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.

ART. 10

MEZZI INFORMATICI O TELEMATICI

Nel caso in cui la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi telematici, l'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare il sondaggio con i sistemi telematici disponibili al momento della realizzazione del sondaggio stesso.